Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 24 aprile 1939 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma o di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1939

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 marzo 1939-XVII, n. 592.

Concessione di agevolezze daziarie a prodotti necessari ad alcune industrie e alla agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni ed aggiunte alla tariffa generale dei dazi doganali;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'agricoltura e le foreste, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il pesce fresco, anche congelato, appartenente alla specie degli sgomberoidi (tonno, tonnetto, tonno bianco, sgombri), destinato all'industria conserviera per essere preparato e conservato, è ammesso fino al 31 dicembre 1939 in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle cautele e modalità che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Il contingente annuo di semi di lino destinati alla semina da ammettere in esenzione da dazio, previsto alla nota sotto la voce 117-*e*) della tariffa generale dei dazi doganali, è aumentato da 3000 a 5000 quintali.

Art. 3.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI — LANTINI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1939-XVII
Atti del Governo, registro 408, foglio 91. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 marzo 1939-XVII, n. 593.

Importazione di calciocianamide in esenzione da dazio doganale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di accordare la esenzione doganale per un determinato quantitativo di calciocianamide;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'agricoltura e foreste, per le corporazioni e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa l'esenzione dal dazio d'importazione per la calciocianamide, voce 715-*b*-3 della tariffa doganale, entro il limite di un quantitativo di quarantacinquemila quintali.

Le quantità ammesse al detto beneficio dovranno essere importate non oltre il 30 giugno del corrente anno 1939-XVII.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI — LANTINI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1939-XVII
Atti del Governo, registro 408, foglio 97. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 marzo 1939-XVII, n. 594.

Modificazioni ed aggiunte alla tariffa generale dei dazi doganali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni ed aggiunte alla tariffa generale dei dazi doganali;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per le corporazioni e per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tariffa generale dei dazi doganali sono apportate le seguenti modificazioni:

Numero e lettera della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio generale	Coefficiente di maggiorazione
185		Filati mercerizzati:			
a	370/380	ritorti, imbianchiti o tinti	Kg.	22 —	—
		I filati ritorti, imbianchiti o tinti, destinati ad essere impiegati nella tessitura sono ammessi ai dazi previsti dalla voce 185-b, sotto l'osservanza delle cautele e modalità che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.			
b	375/378	altri		Aumento di lire 29.40 il q.le sul dazio dei non mercerizzati, secondo la specie.	—
187	382	Filati in matassine, in gomitoli, su rocchetti e simili, o comunque preparati per la vendita al minuto:			
a	a	mercerizzati, ritorti, imbianchiti o tinti	Kg.	24 —	—
b	b	altri	Q.le	484 —	—
41 bis	1254 bis	Apparecchi duplicatori, rotativi, poligrafi meccanici, e loro parti	Kg.	30 —	—
429	1274	Registratori di cassa e loro parti:			
a	a	registratori di cassa	Kg.	50 —	—
b	b	parti	Kg.	65 —	—
943		Lampade elettriche:			
a	2483	ad arco	Q.le	385 —	—
b	2484	altre:			
		1. lampade e tubi, a filamento, pesanti:			
	a	alfa) fino a 5 grammi:			
		I. ad un attacco	ciasc.	0,45	—
		II. a due attacchi	ciasc.	1 —	—
	b	beta) più di 5, fino a 15 grammi	ciasc.	1 —	—
	c	gamma) più di 15, fino a 40 grammi	Q.lo	4500 —	—
	d	delta) più di 40 grammi	Q.le	5950 —	—
	e	2. lampade e tubi, non nominati	Q.lo	3500 —	—
		(nota invariata)			
943 bis	2484 bis	Parti staccate di lampade elettriche:			
a	a	ad arco	Q.lo	385 —	—
b		altre:			
	b	1. attacchi e parti di attacchi, pesanti:			
		alfa) fino a 5 grammi	Q.le	1100 —	—
		beta) più di 5 grammi	Q.le	800 —	—
	c	2. non nominate	Q.lo	3500 —	—

Art. 2.

Sotto l'osservanza delle cautele e modalità che verranno stabilite dal Ministro per le finanze e previe intese con gli altri Ministeri interessati, è concessa l'esenzione dal dazio doganale ai prodotti destinati alla flottazione dei minerali metallici, che non vengano fabbricati nel Regno e dei quali sia stata riconosciuta, nella pratica industriale, l'utilità e la convenienza del detto impiego.

L'esenzione è estesa anche alla sopratassa di confine sugli alcoli eventualmente contenuti nei prodotti suindicati o consumati nella loro fabbricazione e alla tassa di vendita sugli oli minerali in essi eventualmente contenuti.

Art. 3.

Alla nota sotto la voce 805 della tariffa generale dei dazi doganali è aggiunto quanto segue:

« Tuttavia le pelli ovine e caprine, marinate (pickled), si classificano in questa voce anche se spaccate o completamente scarnate ».

Art. 4.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1939-XVII

Atti del Governo, registro 408, *foglio* 95. — MANCINI

REGIO DECRETO 8 febbraio 1939-XVII, n. 595.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova parrocchia di S. Matteo Apostolo, in Angone, comune di Darfo (Brescia).

N. 595. R. decreto 8 febbraio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del Vescovo di Brescia in data 1° ottobre 1921 e 19 maggio 1938-XVI, relativi alla erezione in parrocchia della Chiesa curaziale di S. Matteo Apostolo in Angone, comune di Darfo (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1939-XVII

REGIO DECRETO 16 febbraio 1939-XVII, n. 596.

Riconoscimento della personalità giuridica del Collegio Serafico Missionario di Santa Maria degli Angeli, in Rodengo Saiano (Brescia).

N. 596. R. decreto 16 febbraio 1939, col quale, sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Collegio Serafico Missionario di Santa Maria degli Angeli, con sede in Rodengo Saiano (Brescia) e succursale in Busto Arsizio (Varese), e viene approvato lo statuto organico per il governo dell'Istituto predetto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1939-XVII

AVVISO DI RETTIFICA

Nel R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 577, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1938-39, ed altri indifferibili provvedimenti di carattere finanziario, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* di martedì 18 aprile 1939-XVII, n. 93, a pag. 1878, alla tabella di variazioni riguardante il Ministero degli affari esteri, *a)* in aumento, ove è detto: « *Cap.* 28 *novies*... » ecc., deve leggersi: « *Cap.* 68-*novies*... » ecc.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si rende noto che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il giorno 12 aprile 1939-XVII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 306, relativo all'istituzione di una Commissione permanente per il rimpatrio degli italiani dall'estero.

(1890)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che il Duce del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, con nota in data 18 aprile 1939-XVII, ha presentato alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 marzo 1939-XVII, n. 574, recante provvidenze per il rafforzamento dell'efficienza bellica del Regio esercito.

(1891)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un membro del Consiglio provinciale di sanità di Udine

Con R. decreto 16 febbraio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo, registro n. 3 Interni, foglio n. 303, il sig. avvocato Francesco Pisenti è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Udine per il triennio 1938-1940, in sostituzione del sig. Co. Giuliano di Caporiacco.

(1844)

Sostituzione di un membro del Consiglio provinciale di sanità di Mantova

Con R. decreto 13 febbraio 1938-XVII, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1939, registro n. 3 Interno, foglio n. 307, il signor dott. Attilio Foggini è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Mantova pel triennio 1938-1940 in sostituzione del sig. dott. Giuseppe Finzi.

(1845)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 87

Media dei cambi e dei titoli
del 17 aprile 1939-XVII

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	89,05
Francia (Franco)	50,35
Svizzera (Franco)	426,25
Argentina (Peso carta)	4,40
Belgio (Belga)	3,1975
Canadà (Dollaro)	18,91
Danimarca (Corona)	3,975
Germania (Reichsmark)	7,6075
Norvegia (Corona)	4,4745
Olanda (Fiorino)	10,6925
Polonia (Zloty)	357,20
Portogallo (Scudo)	0,8082
Svezia (Corona)	4,589
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,8733
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,23
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,5236
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,10
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	439,56
Rendita 3,50 % (1906)	71,875
Id. 3,50 % (1902)	70,075
Id. 3,00 % Lordo	49,575
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	65,775
Id. Id 5 % (1936)	90,375
Rendita 5 % (1935)	91,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,775
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,225
Id. id. 5 % - Id. 1941	100,825
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,30
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,25
Id. id. 5 % - Id. 1944	96,175

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 205.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 761959, serie VII, di L. 3400 rilasciata il 21 giugno 1938 dall'Esattoria comunale di Catania per versamento in unica soluzione a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Alonzo avv. Antonino e figli Maria, Anna, Michele e Biagio secondo l'art. 192 del ruolo principale fabbricati di detto Comune, con delega ad Alonzo Michele di Antonino, via Firenze, 4, Catania, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Catania l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 206.

E' stato denunciato lo smarrimento della quietanza n. 269306, serie V, di L. 1600, rilasciata, il 21 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Vittorio Veneto (Treviso) pel pagamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Mattiuzzi Celeste fu Pietro da Tarzo sull'art. 132 del ruolo terreni del comune di Tarzo, con delega alla Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana di Treviso pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 207.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n 601001, serie I, di L. 2300 rilasciata il 26 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Ancona per il pagamento in unica soluzione a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Vivante Andrea di Guido e Vivante Guido fu Leone sull'art. 3664 del ruolo fabbricati, con delega a Vivante Andrea di Guido, via Catena, 8, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ancona l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 208-I.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 160886, (serie I) di L. 1100 rilasciata l'11 marzo 1937 dell'Esattoria comunale di Livorno Ferraris (Vercelli) pel versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743 dovuta dalla ditta Rosa Giuseppe e Giovanni fu Paolo sull'art. 436 del ruolo terreni del comune di Saluggia (Vercelli) con delega alla Banca Popolare Cooperativa Anonima di Novara per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Vercelli l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 208-II.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 160887, (serie I) di L. 700 rilasciata l'11 marzo dall'Esattoria comunale di Livorno Ferraris (Vercelli) pel versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Rosa Giuseppe Giovanni e Teresa fu Paolo sull'art. 438 del ruolo terreni del comune di Saluggia (Vercelli) con delega alla Banca Popolare Cooperativa Anonima di Novara per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Vercelli l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 208-III.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 160885, (serie I) di L. 1500 rilasciata l'11 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Livorno Ferraris (Vercelli) pel versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Rosa Giuseppe e Giovanni fu Paolo sull'art. 437 del ruolo terreni del comune di Saluggia (Vercelli) con delega alla Banca Popolare Cooperativa Anonima di Novara per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Vercelli l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 209.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 505279, serie V di L. 136 rilasciata il 25 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Redondesco per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936 n. 1743 dovuta dalla ditta Travagliati Teodoro fu Domenico secondo l'art. 28 del ruolo fabbricati del comune di Mariana, con delega al suddetto Travagliati Teodoro fu Domenico per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Mantova l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 210.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 945229, (serie III) di L. 266,65 rilasciata il 28 giugno 1937 dall'esattoria comunale di Vallo Lucania (Salerno) pel pagamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Sorrentino Chiara, Antonio, Ermenegilda, Anna, Luigi, Adele e Giovanni di Alfonso sull'art. 326 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Sorrentino Chiara di Alfonso per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903 si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria di Salerno l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 211.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 69226, serie IV, di L. 616,65 rilasciata il 1º luglio 1937 dall'esattoria comunale di Cagliari per versamento della 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743 dovuta dalla ditta Testoni Rosina di Raffaele ved. Masnata, Masnata Elsa, Secondo, Giusto fu Settimio, secondo l'art. 3086 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega ai suddetti Testoni Rosina ved. Masnata, Masnata Elsa, Secondo, Giusto fu Settimio per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cagliari l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti al sig. Polo Antonio, via Canelles n. 28, Cagliari, delegato nella quietanza di saldo.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 212.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 404299, serie I, di L. 500 rilasciata il 24 marzo 1937 dall'esattoria comunale di Augusta (Siracusa) per versamento in unica soluzione e saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936 n. 1743 dovuta dalla ditta Corbino Emma, Orso e Lupo fu Vincenzo, secondo l'art. 74 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega a Corbino Leone Giuseppe fu Vincenzo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Siracusa l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 213.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 480610, serie V, di L. 183,30 rilasciata il 19 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Montegiorgio per parziale versamento della 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n 1743 dovuta dalla ditta Tacchetti Vincenzo fu Giovanni secondo l'art. 435 terreni di detto Comune con delega al succitato Tacchetti Vincenzo fu Giovanni per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903 si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria di Ascoli Piceno l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 214.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 142730, (serie II) di L. 134 rilasciata il 10 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Passignano del Trasimeno (Perugia) pel versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R decreto-legge 5 ottobre 1936 n 1743, dovuta dalla ditta Vignoli Guglielmina in Grifi sull'art. 31 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega alla stessa Vignoli Guglielmina in Grifi, Gaeta, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Perugia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso N. 215

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 747991, serie II, di L. 100, rilasciata il 1º ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Stilo per versamento della IV rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, numero 1743 dovuta dalla ditta Amato Francesco e Giuseppe fu Nicola secondo l'art. 2 del ruolo terreni, con delega ad Amato Francesco (Bivongi) per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903 si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Reggio Calabria l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 216.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 594537, (serie V) di L. 133,30 rilasciata il 31 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di S. Martino d'Agri (Potenza) pel pagamento della sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Sassone Domenico di Pietrantonio sull'art. 56 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Sassone Biagio di Domenico per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Potenza l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 217

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 212604, (serie II), 297895 (serie III) e 297896 (serie III) di L. 333,50 la prima e di L. 333,30 le altre due rilasciate il 31 marzo e il 25 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Cisterna di Littoria (Littoria) pel versamento delle prime tre rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936 n. 1743, dovuta dalla ditta Sentini Anita fu Domenico maritata Iacoboni liv. A Pede Florio sull'art. 281 del ruolo terreni di detto Comune con delega a Iacoboni Rocco fu Vincenzo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Littoria l'attestazione che terrà le voci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 218.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 708744, (serie I) di L. 150 emessa il 24 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Luino Varese per versamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Tonani Giuseppina fu Giovanni

secondo l'art. 651 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega alla Banca Popolare di Luino per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Varese l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 219.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n 167402, (serie VII) di L. 116,60 rilasciata il 30 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Castelveccana (Varese) per versamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ruggeri Camillo fu Domenico e Zanini Enrica fu Camillo secondo l'art. 20 del ruolo terreni di detto Comune con delega alla Banca Popolare di Luino per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Varese l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 220.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 536027, e 536239 (serie I) di L. 100 ciascuna emesse rispettivamente il 15 marzo ed il 19 aprile 1937 dall'Esattoria di Chiusa del comune di Funes (Bolzano) per versamento della 1 e 2 rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Obescer Giuseppe di Giuseppe, Funes, secondo l'art. 75 del ruolo terreni di detto Comune con delega al succitato Obescer Giuseppe fu Giuseppe, Funes, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bolzano l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 221.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 527562, (serie V) di L. 100 emessa il 16 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Plezzo (Gorizia) per versamento della 6 rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Mlekuz Luigia fu Francesco - Plezzo n. 129 secondo l'art. 122 del ruolo terreni di detto Comune, con delega alla succitata Mlekuz Luigia fu Francesco - Plezzo n. 219 - per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Gorizia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 222-I.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 212599, (serie II) di L. 116,75, n. 297897 e 297898 (serie III) di L. 116,65 ciascuna, emesse rispettivamente il 31 marzo 1937 la prima ed il 25 giugno 1937 le altre due dall'Esattoria comunale di Cisterna di Littoria per versamento della 1ª, 2ª e 3ª, rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Iacoboni Rocco fu Vincenzo secondo l'art 90 del ruolo fabbricati di detto comune, con delega al suddetto Iacobini Rocco fu Vincenzo - Cisterna, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Littoria l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 222-II.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 212600, (serie II) di L. 216,75, n. 297893 e 297894 (serie III) di L. 216,65 ciascuna emesse rispettivamente il 31 marzo 1937 la prima ed il 26 giugno 1937 le altre due dall'Esattoria comunale di Cisterna di Littoria per versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Iacoboni Rocco fu Vincenzo, secondo l'art. 114 del ruolo terreni di detto comune; con delega al suddetto Iacoboni Rocco fu Vincenzo - Cisterna - per il ritiro dei titoli definitivi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 dicembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Littoria, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 223.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 115546 e 115562 (serie II), 272438 (serie III), 56389 (serie IV) e 102355 (serie VI) di L. 100 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 18 marzo, 14 aprile, 17 giugno, 11 agosto e 20 ottobre 1937 dell'Esattoria comunale di Castellina Marittima (Pisa) pel pagamento della 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Biagi Amelia fu Cesare proprietaria e Pescia Igina fu Angelo, usufruttuaria di un quarto » sull'art. 2 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Biagi Amelia fu Cesare per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Pisa l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n 224.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n 856711, (serie I) di L. 600 emessa il 10 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Rapolla (Potenza) per versamento in unica soluzione a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Caruso Giuseppe fu Michelangelo, secondo l'art. 20 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Caruso Michelangelo di Giuseppe, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Potenza l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 225.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 412516, (serie III) di L. 4200 rilasciata il 24 marzo 1937 dall'Esattoria di Carrù del comune di Piozzo (prov. Cuneo) per versamento in unica soluzione a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Fornasero Luigi fu Guglielmo sull'art. 192 del ruolo terreni di detto Comune, con delega al Banco Cambio Levi Moise Ettore di Mondovì per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cuneo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 226.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 412517, (serie III) di L. 500 rilasciata il 24 marzo 1937 dall'Esattoria di Carrù del comune di Piozzo (prov. Cuneo) per versamento in unica soluzione a saldo della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Filippi Anna di Andrea in Fornasero sull'art. 184 del ruolo terreni di detto comune, con delega al Banco Cambi Levi Moise Ettore di Mondovì, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cuneo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 227.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di nona serie n. 797069, di L. 150, rilasciata il 19 luglio 1938, dell'Esattoria comunale di Marciana (Livorno) pel pagamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito red. 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Cervini Pietro fu Giov. Battista » sull'art. 8 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Cervini Pietro fu G. B. per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Livorno l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 228-I.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 976987, (serie I) di L. 533,50 rilasciata il 31 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Frattamaggiore per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Del Prete Filippo, Francesca, Margherita, Luigi, Anna, Salvatore e Giuseppe fu Costantino e Parretta Teresa fu Luigi sull'art. 223 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Parretta Teresa fu Luigi, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria privinciale di Napoli l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 228-II.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 976986, serie I di L. 166,75 rilasciata il 31 marzo 1937 dell'Esattoria comunale di Frattamaggiore (Napoli) per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936 n. 1743 dovuto dalla ditta Del Prete Filippo, Francesca, Margherita, Luigi, Anna, Salvatore e Giuseppe fu Costantino a Parretta Teresa fu Luigi sull'art. 54 del ruolo terreni di detto Comune, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito a Parretta Teresa fu Luigi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Napoli l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 229.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 487895, (serie III) e n. 136182 (serie V) ciascuna di lire cento, rilasciate rispettivamente il 18 giugno e 30 agosto 1937 dalla Esattoria comunale di Barcellona Pozzo di Gotto pel pagamento della terza e quarta rata della quota di sottoscrizione, Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Cutropia Maria, Vittoria, Grazia, Rosaria, Giuseppe e Antonino di Francesco ed altri » sull'art. 327 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Cutropia Giuseppe di Felice per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini e per gli effetti del R. decreto 20 novembre 1937 n. 1903 si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Messina l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 230.

E' stato denunziato lo smarrimento della qiuetanza di III serie n. 13486 di L. 300, rilasciata il 30 giugno 1937 dall'esattoria comunale di Rionero in Vulture (Potenza) pel pagamento della terza e quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Sangirardi Nicola fu Domenico » sull'art. 56 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Sangirardi Nicola per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma e per gli effetti del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Potenza l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 231.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 108066, serie VI di L. 150 rilasciata il 30 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Cascina (Pisa) per versamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743 dovuta dalla ditta Moroni Zeffiro fu Agostino, secondo l'art. 540 del ruolo terreni di detto Comune con delega al succitato Moroni Zeffiro fu Agostino per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verra rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Pisa l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 232.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 445080, (serie III) di L. 100 rilasciata il 30 giugno 1937 dalla Esattoria comunale di Bistagno (Alessandria) pel pagamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Acquario Sebastiano, sull'art. 2 del ruolo terreni di detto Comune con delega allo stesso Acquario Sebastiano per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Alessandria l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 30 novembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(4815)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi di identificazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi appartenenti alle seguenti Ditte, contrassegnate col numero a fianco di ciascuna indicato, sono stati deformati:

Ditta Zoccolella Giuseppe n. 11 - Napoli.
Casario Gennaro n. 47 - Napoli.
Iovine Alfredo n. 81 - Napoli.

(1842)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla Ditta Augusto Gerosa S. A., contrassegnati col n. 189, sono stati deformati.

(1843)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi del legname resinoso.

Con provvedimento P. 389/171 del 17 corrente mese sono stati modificati come appresso i prezzi del legname resinoso stabiliti con circolare P. 149 del 6 ottobre 1937-XV.

I. — *Prezzi base al metro cubo per le vendite in partita.*

Prezzi per merce in partita resa franco vagone partenza nelle stazioni di Fortezza, Calalzo, Carnia, San Pietro del Carso.

Abete - tavolame conico spessore m/m 20 a 60, larghezza cm. 16 in avanti, lunghezza m. 4:

Primo assortimento	L. 490
Secondo assortimento	» 380
Secondo assortimento andante	» 335
Terzo assortimento	» 300

Larice - tavolame conico, spessore m/m 20 a 60, larghezza cm. 16 in avanti, lunghezza m. 4:

Primo assortimento	L. 575
Secondo assortimento	» 475
Terzo assortimento	» 290

I prezzi base delle aste dovranno essere contenuti entro i limiti sopraindicati. I concorrenti alle aste terranno presenti nelle loro offerte i prezzi che sono consentiti per la vendita del prodotto segato ricordando che in caso d'infrazione alle presenti disposizioni non potrà in alcun modo valere a loro giustificazione il fatto di avere pagato, nelle aste, prezzi esorbitanti.

II. — *Prezzi base al metro cubo per le vendite all'ingrosso.*

Prezzi per vendite a vagone completo e per merce resa franco vagone partenza alle stazioni base di Fortezza, Calalzo, Carnia, San Pietro del Carso.

Abete.

Tavolame conico - spessore m/m 20 a 60, larghezza cm. 16 in avanti, lunghezza m. 4:

Primo assortimento	L. 540
Secondo assortimento	» 420
Secondo assortimento andante	» 370
Terzo assortimento	» 330
Assortimento tombante (produzione Venezia Giulia o similare)	» 350
Terzo assortimento: sottomisure da cm. 8 a 15, spessore m/m 20	» 300
spessori m/m 25 e 30	» 320

Morali e mezzi morali:

sezioni commerciali - lunghezza m. 4	» 360

Larice.

Tavolame conico - spessore m/m 20 a 60, larghezza cm. 16 in avanti lunghezza m. 4:

Primo assortimento	L. 630
Secondo assortimento	» 520
Terzo assortimento	» 320

III. — *Prezzi per le vendite da magazzino nei luoghi di consumo.*

Nelle vendite da magazzino nei luoghi di consumo è consentita una maggiorazione per il servizio di distribuzione che non potrà eccedere il quindici per cento dei prezzi sopraindicati per vendite a vagone completo.

Per ottenere il prezzo complessivo di vendita si dovrà aggiungere ai prezzi risultanti come sopra (prezzi base con la maggiorazione suindicata), l'importo delle effettive spese di trasporto per vagone completo dalla stazione base al magazzino di vendita.

IV. — *Disposizioni generali.*

1) I prezzi massimi sopradeterminati dovranno essere rispettati per le vendite del legname resinoso qualunque sia la sua origine.

2) Nelle vendite del legname resinoso la merce dovrà essere fatturata per assortimenti distinti, salvo il caso già contemplato per la produzione della Venezia Giulia o similare.

3) Per il calcolo della differenza nel nolo ferroviario fra la stazione effettiva di spedizione e la stazione base più vicina, le parti potranno fare riferimento ad un peso convenzionale di cinque quintali per metro cubo per l'abete e di sette quintali per metro cubo per il larice.

4) Nelle vendite di tavolame di abete sono consentite le seguenti maggiorazioni sia per le vendite all'ingrosso che nelle vendite da magazzino:

a) per gli spessori inferiori ai 20 m/m:

L. 50 al mc. per lo spessore di 10 m/m
» 40 » » » » » 12 m/m
» 25 » » » » » 15 m/m

b) per la merce parallela, L. 12 al mc.;

c) per la merce di produzione pregiata dell'Alta Pusteria (fra Monguelfo e San Candido), di Valle d'Ega, di Valle di Fiemme e di Valle Visdende nel Cadore, L. 20 al metro cubo per il primo e il secondo assortimento escluso il secondo andante.

5) I Comitati di presidenza dei Consigli provinciali delle corporazioni potranno fissare nell'ambito delle rispettive provincie i prezzi di vendita da magazzino del legname resinoso, attenendosi alle norme contenute nel presente provvedimento.

I rivenditori di legname dovranno tenere esposto in modo visibile il listino dei prezzi di vendita da essi praticati e, fino a quando il Consiglio delle Corporazioni non avrà provveduto alla formazione del listino ufficiale, dovranno essere in grado di fornire la necessaria documentazione per dimostrare che detti prezzi sono contenuti entro i limiti consentiti.

(1892)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 4 posti di allievo assistente in prova nel ruolo d'ordine del Corpo Reale delle miniere (grado 13° - gruppo C).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra e per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, 21 ottobre 1937, n. 2179, riguardante i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, concernenti provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto 3 marzo 1938-XVI, n. 214;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2335, che reca varianti ai ruoli del personale del Corpo Reale delle miniere;

Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 1885, riguardante il rafforzamento del Corpo Reale delle miniere;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, che modifica, fra l'altro, taluni ruoli organici del Corpo Reale delle miniere;

Visto il decreto del DUCE, in data 8 ottobre 1938-XVI, che autorizza all'espletamento dei concorsi durante l'anno 1939 per pubblici impieghi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 4 posti di allievo assistente in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo d'ordine del Corpo Reale delle miniere.

Non sono ammesse al concorso le persone appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero delle corporazioni (Direzione generale dell'industria, Divisione miniere), i seguenti documenti, non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno:

1° domanda in carta da bollo da L. 6, contenente cognome, nome, paternità e domicilio dell'aspirante;

2° estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 28.

Per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari, l'età massima è elevata a 33 anni; per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, per i decorati al valore militare e per i promossi per merito di guerra è elevato a 39 anni.

A favore di coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e dei feriti per la causa fascista che siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti al Partito Fascista ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi indicati nei precedenti commi sono aumentati di quattro anni.

Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, appartengono al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e nei riguardi del personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937-XV abbiano prestato ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

3° diploma di licenza di scuola media inferiore o di scuola tecnica o di scuola complementare o di scuola secondaria di avviamento professionale.

E' data facoltà di sostituire il diploma originale con un certificato rilasciato dall'Istituto o dalla scuola presso cui il diploma è stato conseguito, legalizzato dalla competente autorità scolastica, ovvero con una copia del diploma stesso autenticata da un Regio notaio e legalizzata a norma delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal possesso del titolo di studio suddetto nei riguardi degli aspiranti che siano agenti subalterni statali di ruolo ex combattenti, i quali durante la guerra 1915-18 o nel periodo dal 3 ottobre 1935 al 4 maggio 1936 conseguirono il grado di ufficiale.

I predetti aspiranti produrranno pertanto il titolo di studio da essi posseduto;

4° certificato del podestà del Comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza.

6° certificato generale del casellario giudiziario;

7° certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente far sottoporre i candidati ad una visita medica da effettuarsi in Roma da un medico o da un collegio medico di sua fiducia, ed escludere a suo giudizio insindacabile dal concorso quegli aspiranti che non risultassero idonei al posto cui aspirano;

8° documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti presenteranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra e le prescritte dichiarazioni integrative ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del giornale militare ufficiale. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle colonie dell'A. O. I. o per servizio militare non isolato all'estero, dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 49 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi;

9° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio.

Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

10° fotografia recente del candidato con la sua firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto del libretto ferroviario, nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;

11° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha il domicilio il concorrente, ovvero dal segretario (o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e munito del visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece, dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo dal quale risulti l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti, o alla Gioventù italiana del Littorio, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto. Detto certificato dovrà contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscri-

zione stessa continua ed è stata ininterrotta, e deve essere vistato dal Segretario, o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per i cittadini italiani residenti all'estero e per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero. Il relativo certificato dovrà essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per i cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovranno essere rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di cui ai due precedenti commi dovranno essere sottoposti alla ratifica del Segretario o del Segretario amministrativo ovvero di uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i mutilati ed invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento;

12° gli aspiranti, feriti per la causa fascista, e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita e da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.

Art. 3.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma, o dal segretario della Regia procura di Roma.

I documenti di cui ai numeri 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, dovranno unire oltre ai documenti di cui al precedente articolo, un certificato da rilasciarsi dal capo dell'ufficio, presso cui prestano servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario con la indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata.

I concorrenti che già appartengono ad amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 3, 8, 9 e 11 del precedente articolo e copia dello stato di servizio rilasciato e autenticato dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 4, 5, 7 e 8 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine di cui all'art. 2 anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, e di quelle insufficientemente od irregolarmente documentate. La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Ai concorrenti che risiedano fuori del Regno è consentito di presentare, entro il termine di cui all'art. 2, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso almeno cinque giorni innanzi la prima prova scritta.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati. I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto, cui essi aspirano.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, di cui sarà dato diretto avviso agli interessati.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Per lo svolgimento delle prove di esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed in una prova orale, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) Componimento italiano. (Questa prova servirà anche come saggio di calligrafia)

2) Risoluzione di un problema di aritmetica elementare sul programma stabilito per la prova orale.

3) Prova di dattilografia.

Prova orale:

La prova orale verterà sul seguente programma:

Nomenclatura decimale - Prime operazioni - Divisibilità dei numeri. Numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo. Frazioni ordinarie e decimali. Principali operazioni su esse. Sistema metrico decimale. Potenze e radici dei numeri. Estrazione della radice quadrata. Rapporti e proporzioni. Media aritmetica. Regola di sconto.

Nozioni di diritto pubblico. Potere legislativo e potere esecutivo. Il Re, i Ministri, il Gran Consiglio, il Senato, la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, l'Ordine giudiziario, le Amministrazioni governative centrali e periferiche. Diritti e doveri degli impiegati.

Nozioni generali di diritto corporativo. La Carta del Lavoro.

Elementi di geografia dell'Europa e particolarmente dell'Italia.

Nozioni elementari di statistica.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno almeno una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. L'esame orale non s'intenderà superato, se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48; 1° della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 1° del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172; 12 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100; 24 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542; 3 del R. decreto 21 ottobre 1937, n. 2179, per la ripartizione dei posti; le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 9.

I vincitori, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno assunti in qualità di allievo assistente in prova nel ruolo d'ordine (grado 13°, gruppo *C*) del Corpo Reale delle miniere, e conseguiranno la nomina ad allievo assistente, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

Sarà dichiarato dimissionario il vincitore che senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione non assuma servizio nel termine prefisso presso l'ufficio al quale sarà assegnato dal Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 marzo 1939-XVII

p. Il Ministro: Ricci

(1847)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 8 posti di aiutante aggiunto in prova nel ruolo del servizio minerario del Corpo Reale delle miniere (grado 11° - gruppo B).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte, riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra e per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179, riguardante i provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, concernente provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2335, che reca varianti ai ruoli del personale del Corpo Reale delle miniere;

Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 1885, riguardante il rafforzamento del Corpo Reale delle miniere;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, che modifica, fra l'altro, taluni ruoli organici dei Corpo Reale delle Miniere;

Visto il decreto del DUCE in data 8 ottobre 1938-XVI, che autorizza all'espletamento dei concorsi durante l'anno 1939 per pubblici impieghi;

Vista la nota 25 febbraio 1939-XVII, n. 4991-15-1.3.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza ad aumentare ad otto il numero dei posti del presente concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 8 posti di aiutante aggiunto in prova (grado 11° - gruppo *B*) nel ruolo del Servizio minerario del Corpo Reale delle miniere.

Non sono ammesse al concorso persone appartenenti alla razza ebraica e le donne.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero delle corporazioni (Direzione generale dell'industria - Divisione miniere), i seguenti documenti, non oltre il termine di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno:

1° domanda in carta da bollo di L. 6, contenente cognome, nome, paternità e domicilio dell'aspirante;

2° estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 28.

Per coloro che durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie d'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV e per coloro, che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936, abbiano partecipato a relative operazioni militari, l'età massima è elevata a 33 anni; per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra è elevata a 39 anni.

A favore di coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e dei feriti per la causa fascista che siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti massimi indicati nei precedenti commi sono aumentati di quattro anni. Detti limiti sono inoltre elevati di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, appartengano al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, e nei riguardi del personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937-XV, abbia prestato ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria.

Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

3° diploma originale, o copia autentica dello stesso, di licenza dei Regi istituti tecnici (sezione industriale a indirizzo minerario, edile, meccanico, elettricista e sezione per geometri) o diploma di perito minerario rilasciato dalle Regie scuole corrispondenti del vecchio ordinamento.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato Impero austro-ungarico;

4° certificato del podestà del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale. Essi sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6° certificato generale del casellario giudiziario;

7° certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendiconto del servizio.

I candidati mutilati od invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà far sottoporre i candidati alla visita di un medico o di un collegio medico di sua fiducia, e potrà escludere, a suo insindacabile giudizio, dal concorso gli aspiranti che non risultino idonei al servizio;

8° documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti presenteranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotata delle benemerenze di guerra e le prescritte dichiarazioni integrative ai sensi delle circolari 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale militare ufficiale. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'A. O. o per servizio militare non isolato all'estero dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati modello 49 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera invalidi;

9° stato di famiglia, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

10° fotografia recente del candidato con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario, nel qual caso dovrà dichiararlo nella domanda;

11° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, ovvero dal segretario (o dal vice segretario se trattisi di capoluogo di provincia) del competente Fascio di combattimento e munito del visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento o, in sua vece, dal vice segretario federale, o dal segretario federale amministrativo, dal quale risulti l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti (o alla Gioventù italiana del Littorio) nonchè l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto. Detto certificato dovrà contenere oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta e deve essere vistato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per i cittadini italiani residenti all'estero e per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero. Il relativo certificato dovrà essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati di appartenenza al Partito degli aspiranti sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovranno essere rilasciati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per i cittadini sammarinesi, residenti nel Regno, dovranno essere rilasciati dal segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati di cui ai due precedenti comma, dovranno essere sottoposti alla ratifica del Segretario o del Segretario amministrativo ovvero di uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i mutilati e invalidi di guerra non è richiesta l'iscrizione ai Fasci di combattimento;

12° gli aspiranti, feriti per la causa fascista, e quelli che parteciparono alla Marcia su Roma, purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922, produrranno i relativi brevetti.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale, i figli di mutilati ed invalidi di guerra, o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità, mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.

Art. 3.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma, o dal segretario della Regia procura di Roma.

I documeti di cui ai nn. 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I concorrenti che prestino comunque servizio non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, dovranno unire, oltre ai documenti di cui al precedente articolo, un certificato da rilasciarsi dal capo dell'ufficio presso cui prestino servizio, dal quale risulti la data di assunzione in servizio straordinario, con l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione ministeriale o di autorità delegata.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre, oltre la domanda i documenti di cui ai nn. 3, 8, 9 e 11 del precedente articolo e copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dal competente ufficio.

I concorrenti che si trovino sotto le armi sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai nn. 4, 5, 7 e 8, del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 4.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente uniti alla domanda. Non si ammettono riferimenti ai documenti presentati ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero, dopo il termine di cui all'art. 2 anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio, e di quelle insufficientemente od irregolarmente documentate. La data di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal Ministero.

Ai concorrenti che risiedano fuori del Regno è consentito di presentare, entro il termine di cui all'art. 2, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente, ma in ogni caso almeno cinque giorni innanzi la prima prova scritta. Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è prescritto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati. I candidati ammessi alle prove orali possono produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto, cui essi aspirano.

Art. 6.

Gli esami consteranno di 3 prove scritte e di una prova orale, in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni da stabilirsi con successivo provvedimento, di cui sarà dato diretto avviso agli interessati.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Per lo svolgimento delle prove di esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI, R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per le corporazioni e sarà composta:

a) di un ispettore superiore del Corpo Reale delle miniere;

b) di un direttore capo divisione del Ministero per le corporazioni;

c) di un ingegnere capo di 1ª classe del Corpo Reale delle miniere;

d) di un professore di istituto tecnico superiore, insegnante di materie giuridiche.

Art. 8.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno almeno una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. L'esame orale non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Salvo l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312; 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397; 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48; 1 della legge 12 giugno 1931, n. 777; 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; 3 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111; 1 del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172; 3 del R. decreto 21 ottobre 1937, n. 2179, per la ripartizione dei posti, le nomine ai posti stessi saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con la osservanza delle norme di cui al disposto dell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 9.

I vincitori, salvo che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, saranno assunti in qualità di aiutante aggiunto in prova, nel ruolo di gruppo *B* del Servizio minerario del Corpo Reale delle miniere e conseguiranno la nomina ad aiutante aggiunto, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. Durante tale periodo sarà corrisposto l'assegno mensile lordo di L. 700, previe le riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e gli aumenti di cui ai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

Essi saranno inviati a prestare servizio negli Uffici distrettuali minerari, nelle miniere erariali e nelle lavorazioni minerarie gestite per cura dello Stato.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 marzo 1939-XVII

p. *Il Ministro*: Ricci

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO.

Prove scritte:

1° Topografia: planimetria altimetria - celerimensura - cannocchiali e istrumenti topografici - misura di superfici livellazioni - tracciamento di strade - topografia sotterranea;

2° Meccanica: statica - resistenza dei materiali - applicazione al calcolo di elementi di costruzione (muri, travi, volte) - macchine semplici.

Dinamica moto caduta dei gravi - organi principali di macchine lavoro rendimento;

Idraulica - pressione su paratoie - pressa idraulica - leggi dell'afflusso dell'acqua moto dell'acqua in canali e condotte - perdite di carico;
Motori idraulici a vapore ed a scoppio.
3° Disegno di macchine e di topografia.

Prova orale:

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:
Coltivazione delle miniere: giacimenti dei minerali più importanti - lavori di ricerca coltivazione e mezzi relativi di scavo e di trasporto - educazione - ventilazione preparazione meccanica dei minerali - prevenzione infortuni;
Trigonometria piana;
Fisica: proprietà generale dei corpi - forze - principii d'ottica - nozioni di termodinamica (temperatura - quantità di calore - calore specifico - dilatazione termica - trasmissione e conduzione del calore - leggi dei gas - 1° e 2° principio della termodinamica - elettricità e magnetismo campo elettrico e campo magnetico - unità assolute e unità pratiche pile induzione elettromagnetica - correnti alternate - effetti calorifici - strumenti di misura e loro inserzioni generatori a corrente continua e alternata motori trasformatori - accumulatori - illuminazione);
Chimica: chimica generale (teoria atomica - corpi semplici e composti - legge delle combinazioni) chimica analitica (operazioni e reattivi - saggi al cannello - metodi di separazione - gruppi dei metalli - analisi qualitativa dei principali metalli - nozioni di analisi quantitiva: ponderale, volumetrica e colorimetrica - saggi industriali delle acque, dei combustibili, dello zolfo, e dei principali metalli);
Chimica industriale: fabbricazione della soda, dell'acido solforico, dei perfosfati - laterizi - calce - gesso - cemento - esplosivi - nozioni sulla metallurgia dei principali metalli, sulla mineralurgia dello zolfo e sulla distillazione dei combustibili fossili;
Mineralogia: nozioni di cristallografia - caratteri dei minerali più comuni e loro riconoscimento;
Geologia: roccie sedimentarie ed eruttive - fenomeni geologici - ere - periodi;
Nozioni di statistica ed elementi di diritto corporativo.

p. *Il Ministro*: RICCI

(1846)

REGIA PREFETTURA DI MANTOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Veduti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1937;
Veduto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Dott. Rossi Gino . . . . voti riportati 57,81 su 100
2. Dott. Trazzi Camillo . . . » 57,54 »
3. Dott. Sinigaglia Bruno . . . » 56,63 »
4. Dott. Truzzi Gino . . . » 54,27 »
5. Dott. Pancera Guido . . . » 54,09 »
6. Dott. Nanni Giannetto . . . » 50,90 »
7. Dott. Setti Alberto . . . » 50,54 »
8. Dott. Zanini Lino . . . » 49,72 »
9. Dott. Turella Giovanni . . . » 49,22 »
10. Dott. Panina Lino . . . » 47,45 »
11. Dott. Asioli Eusebio . . . » 47,09 »
12. Dott. Schivi Temistocle . . . » 45,54 »
13. Dott. Mattioli Gino . . . » 44,59 »
14. Dott. Monari Aroldo . . . » 44,36 »
15. Dott. Galeazzi Oreste . . . » 41,22 »
16. Dott. Colombini Antonio . . . » 40,45 »
17. Dott. Bonfiglioli Annibale . . . » 37,72 »
18. Dott. Roffia Elio . . . . » 36,63 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 31 marzo 1939-XVII

Il prefetto: MONTUORI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Veduto il proprio decreto odierno, pari numero, col quale viene approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso per posti di medico condotto vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1937;
Veduto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per i posti indicati a fianco di ognuno di essi:

1. Dott. Rossi Gino - Dosolo.
2. Dott. Trazzi Camillo - Sermide.
3. Dott. Sinigaglia Bruno - Rodigo.
4. Dott. Truzzi Gino - Suzzara (Tabellano).
5. Dott. Pancera Guido - Curtatone (S. Silvestro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 31 marzo 1939-XVII

Il prefetto: MONTUORI

(1857)

REGIA PREFETTURA DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il bando di concorso, per esami e per titoli, pubblicato da questa Prefettura in data 31 dicembre 1936 per i posti di veterinario comunale vacanti alla data del 30 novembre 1936 nella città di Palermo e nel comune di Contessa Entellina;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso, celebratosi presso la Regia prefettura di Napoli;
Veduta la graduatoria dei concorrenti formata dalla Commissione stessa;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario comunale di Palermo e di Contessa Entellina di cui sopra:

1) Dott. Titone Filippo di Antonino . . voti 63,81 su 100
2) Dott. Varia Salvatore di Filippo . . » 56,55 »
3) Dott. Salerno Giuseppe di Domenico. . » 54 — »
4) Dott. Fiore Fulgenzio di Pasquale . . » 50,75 »
5) Dott. Campisi Melchiorre fu Gioacchino . » 49,62 »
6) Dott. Pierantonio Giovanni di Domenico » 47,80 »
7) Dott. Vivona Carlo di Gaspare . . . » 47 — »
8) Dott. Intrigliolo Giovanni di Modesto . » 46,81 »
9) Dott. Giudice Cosimo di Modesto . . » 45,57 »
10) Dott. Piscitello Rosario di Carmelo . . » 44,93 »
11) Dott. La Rocca Concetto di Guglielmo . » 44 — »
12) Dott. Duca Santo fu Salvatore . . . » 43,50 »
13) Dott. Passeretti Giulio fu Giovanni . » 43,37 »
14) Dott. Alagona Ernesto fu Antonino . . » 42,68 »
15) Dott. Cyccia Matteo di Carmelo . . . » 40,81 »
16) Dott. Sciarrino Guglielmo di Filippo . » 39,81 »
17) Dott. Corsini Bonfiglio fu Calcedonio . » 38,62 »
18) Dott. Cirrito Francesco fu Giuseppe . » 37,56 »
19) Dott. Scarpinato Michele fu Angelo . . » 37,50 »
20) Dott. Mascarà Rosario fu Ferdinando . » 36,50 »

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'Albo pretorio della Prefettura di Palermo e dei Comuni interessati, ai sensi dell'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, citato.

Palermo, addì 3 aprile 1939-XVII

Il prefetto: CAVALIERI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il bando di concorso, per esami e per titoli, pubblicato da questa Prefettura in data 31 dicembre 1936 per i posti di veterinario comunale vacanti alla data del 30 novembre 1936 nella città di Palermo e nel comune di Contessa Entellina;

Visto il proprio decreto 3 aprile 1939, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di cui sopra è cenno;

Viste le istanze dei concorrenti con l'indicazione delle sedi, indicate per ordine di preferenza, per le quali presero parte al concorso;

Visti gli articoli 23, 24 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Considerato che al dott. Fiore Fulgenzio, classificato quarto, non può essere assegnata alcuna sede, in quanto quelle da lui designate sono state assegnate ai precedenti candidati;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono dichiarati vincitori, del concorso sopracennato, ciascuno per il posto indicato a fianco al nome:

1) Dott. Titone Filippo di Antonino: Palermo.
2) Dott. Varia Salvatore di Filippo: Palermo.
3) Dott. Salerno Giuseppe di Domenico: Palermo.
4) Dott. Campisi Melchiorre fu Gioacchino: Contessa Entellina.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, nell'Albo pretorio della Prefettura di Palermo e dei Comuni interessati, ai sensi dell'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Palermo, addì 5 aprile 1939-XVII

Il prefetto: CAVALIERI

(1859)

REGIA PREFETTURA DI NAPOLI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami a posti di ostetriche condotte nella provincia di Napoli, vacanti alla data del 30 novembre 1936-XV;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso ai posti vacanti di ostetriche condotte nella provincia di Napoli, alla data del 30 novembre 1936-XV:

1) Fontana Fortunata . . . . con punti 60,25 su 100
2) Donzelli Maria . . . . » 57,25 »
3) Paturzo Filomena . . . . » 57 — »
4) Pontorieri Anna . . . . » 55,25 »
5) Principato Maria Rotonda . . . » 55 — »
6) Magnani Giuseppina . . . . » 54,62 »
7) Scarano Maria Giuseppa . . . » 54,12 »
8) Torpi Gallone Olga . . . . » 52,75 »
9) Brescia Angelina . . . . » 52,63 »
10) Cafaro Desdemona . . . . » 52,62 »
11) Cossa Disolina . . . . » 52,12 »
12) Rocco Emilia . . . . » 52,06 »
13) Bilotta Giuseppa . . . . » 52 — »
14) Frezza Leonilda . . . . » 51,87 »
15) Tramontano Assunta . . . . » 51,25 »
16) Manniello Elena . . . . » 51,12 »
17) Femiano Anna. . . . . » 51 — »
18) D'Ambrosio Rosaria . . . . » 50,38 »
19) Russo Almerinda . . . . » 50,37 »
20) Zaccanti Ermelinda . . . . » 50,25 »
21) Vivenzio Genoveffa . . . . » 50 — »
22) Del Prete Margherita . . . . » 49,75 »
23) Gareri Maria . . . . » 49,62 »
24) Casini Anna . . . . » 49,50 »
25) Faci Adriana . . . . con punti 47,63 su 100
26) Bonanni Teresa . . . . » 47,62 »
27) Romeo Maria . . . . » 47,25 »
28) Barba Anna . . . . » 47,12 »
29) Mancusi Maria . . . . » 47 — »
30) Corbyons Dolores . . . . » 46,87 »
31) Bartoli Brigida . . . . » 46,62 »
32) Cascone Maria Grazia. . . . » 46,25 »
33) Norri Aurora . . . . » 46 — »
34) De Santis Maria Carmina . . . » 45,87 »
35) Petrullo Lucia. . . . . » 45,75 »
36) Battaglia Elena . . . . » 45,50 »
37) Iovino Carolina . . . . » 45,25 »
38) Passarelli Rosa . . . . » 45,17 »
39) Vecchione Raffaela . . . . » 45,12 »
40) Gatto Iolanda . . . . » 45 — »
41) Testa Anna . . . . » 43,99 »
42) Coronato Carolina . . . . » 43,87 »
43) Castellano Rosa . . . . » 43,75 »
44) Riccardi Maria . . . . » 43,25 »
45) Talamucci Olga . . . . » 43 — »
46) Bonanno Adelia . . . . » 42,87 »
47) Gerundo Ilda . . . . » 42,75 »
48) Nespoli Assunta . . . . » 42,50 »
49) Gammarino Salvatrice. . . . » 42,12 »
50) Zollo Antonia. . . . . » 42 — »
51) Armellino Concetta . . . . » 41,37 »
52) Giannone Elena . . . . » 41,25 »
53) Brognara Gioconda Iole . . . » 41 — »
54) Pizzicato Anna . . . . » 40,25 »
55) Griffo Elena . . . . » 38,12 »
56) Capasso Maria . . . . » 37,87 »
57) Costantino Filomena . . . . » 37,75 »

Napoli, addì 15 marzo 1939-XVII

Il prefetto: MARZIALI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il proprio decreto di pari data n. 4008 con cui è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetriche condotte nella provincia di Napoli, vacanti alla data del 30 novembre 1936-XV;

Viste le domande presentate dalle candidate e l'ordine di preferenza delle sedi da esse indicate;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 10 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso a posti vacanti di ostetrica condotta nella provincia di Napoli e destinate a prestare servizio nella sede per ciascuna di esse indicata:

1) Fontana Fortunata - Napoli.
2) Donzelli Maria - Casalnuovo di Napoli.
3) Paturzo Filomena - Capua.
4) Principato Maria - S. Antimo.
5) Magnani Giuseppina Maddaloni.
6) Scarano Maria - Mondragone.
7) Terpi Galloni Olga - Caianello.
8) Cafaro Desdemona - Cesa.
9) Cossa Disolina - Ponza (frazione Forme).
10) Rocco Emilia - Formicola.

Napoli, addì 15 marzo 1939-XVII

Il prefetto: MARZIALI

(1858)

REGIA PREFETTURA DI GENOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il decreto prefettizio in data 30 dicembre 1937-XVI, con il quale veniva bandito il concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Genova al 30 novembre 1937-XV;

Veduti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso, nominata con decreto Ministeriale 13 ottobre 1938-XVI;

Vista la graduatoria dei concorrenti, formulata dalla Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Genova al 30 novembre 1937-XV:

1. Santagostino Maria . . . . punti 64,98
2. Cassani Leda . . . . » 54,89
3. Aguiari Giuseppina . . . . » 52,96
4. Stefanini Rosina . . . . » 52,87
5. De Bellis Ricci Anna, coniugata . . . » 52,50
6. Silvestri Jolanda . . . . » 52,50
7. Mantelli Gioconda . . . . » 52,25
8. Mildi Beatrice in Giusti . . . . . » 51,66
9. Tellarini Aida . . . . » 51,39
10. Piccardo Jolanda . . . . » 51,15
11. Rosso Caterina . . . . » 50,14
12. Falco Matilde . . . . » 49,13
13. Pariani Albina . . . . » 48,92
14. Boggi Egle . . . . » 48,71
15. Massa Gemma . . . . » 48,52
16. Contini Maria . . . . » 48,50
17. Martini Angela in Brullo . . . . . » 47,48
18. Petracchi Del Magno Gemma . . . . » 47,37
19. Rossi Rosa . . . . » 45,10
20. Schiano Maria . . . . » 44,87
21. Eratostene Armida . . . . » 44,46
22. Sforza Caterina . . . . » 44,30
23. Vassallo Giuseppina . . . . » 44,03
24. Forziano Ebe . . . . » 43,18
25. Campora Teresa Jole . . . . » 43,12
26. Conte Giovanna . . . . » 42,77
27. Ferrari Natalina . . . . » 42,14
28. Briasco Maddalena . . . . » 39,32
29. Grasso Beer Enrichetta . . . . . . » 37,50
30. Dagnino Rina . . . . » 37,07

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e dei comuni di Genova e Mezzanego.

Genova, addì 6 aprile 1939-XVII

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il proprio decreto in data odierna pari numero del presente con il quale si approva la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Genova al 30 novembre 1936-XV;

Considerato che occorre procedere alla dichiarazione delle vincitrici dei singoli posti messi a concorso;

Ritenuto che le sedi vacanti, in base al bando di concorso, sono le seguenti: 1) Genova, Zona 32, Voltri Fabbriche; 2) Genova, Zona 33, Borzoli Fegino; 3) Mezzanego;

Viste le domande di ammissione al concorso predetto dalle candidate e tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle stesse concorrenti;

Considerato che la concorrente Santagostino Maria, prima classificata, ha indicato come sede unica Genova - Zona 33, Borzoli Fegino;

Che la concorrente Cassani Leda, seconda classificata, ha indicato, in ordine preferenziale, le seguenti sedi: 1) Genova, 32, Voltri Fabbriche; 2) Genova 33ª, Borzoli Fegino; 3) Mezzanego;

Che la concorrente Aguiari Giuseppina terza classificata ha indicato in ordine preferenziale soltanto le seguenti sedi: 1) Genova 33ª, Borzoli Fegino; 2) Genova 33ª, Voltri Fabbriche, che entrambe risultano già prescelte dalle candidate che la precedono in graduatoria;

Che la concorrente Stefanini Rosina, quarta classificata, ha indicato in ordine preferenziale, le seguenti sedi: 1) Genova 32ª, Voltri Fabbriche; 2) Genova 33ª, Borzoli Fegino; 3) Mezzanego;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XII, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate, partecipanti al concorso di cui sopra, sono dichiarate vincitrici dei posti a fianco di ciascuna di esse indicato:

Santagostino Maria - Genova 33ª, Borzoli Fegino;
Cassani Leda - Genova 32ª, Voltri Fabbriche;
Stefanini Rosina - Mezzanego.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e dei comuni di Genova e Mezzanego.

Genova, addì 6 aprile 1939-XVII

Il Prefetto.

(1856)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.